

Bruxelles, 15 dicembre 2015
(OR. en)

15333/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0197 (COD)**

**CODEC 1735
WTO 283
COWEB 149
AGRI 673
UD 251
TDC 14
PE 192**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 dicembre 2015)

I. INTRODUZIONE

Il 30 aprile 2015 il Parlamento europeo ha adottato nove emendamenti (emendamenti 1-9) alla proposta di regolamento.

La votazione sulla risoluzione legislativa è stata rinviata a una sessione successiva e non si è pertanto conclusa la prima lettura del Parlamento europeo, lasciando aperta la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per il commercio internazionale, conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo¹.

¹ Per discussione e votazione, cfr. doc. 8041/15.

Successivamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ², hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore ha presentato a nome della commissione per il commercio internazionale un unico emendamento di compromesso (emendamento 14) alla proposta. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 15 dicembre 2015, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 14) alla proposta.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Sospensione delle misure commerciali eccezionali per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0386),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0039/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0060/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso³;
 2. prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 30 aprile 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0177).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio⁵ prevede una liberalizzazione asimmetrica del commercio tra l'Unione e i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati, accordando a tali paesi e territori il beneficio di un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi per quasi tutti i loro prodotti fino al 31 dicembre 2015.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da assicurare che possano essere adottate rapidamente misure nel caso in cui in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.

⁵ Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

- (3) Viste le differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nel quadro dei regimi contrattuali elaborati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, nonché le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, è appropriato prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2020, in modo da dare ai beneficiari delle misure commerciali eccezionali e all'Unione il tempo sufficiente per allineare, se del caso, le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 a quelle previste nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede un contingente globale per le importazioni nell'Unione di vino di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) dal 220421 93 al 220421 98 e dal 220429 93 al 220429 98. Tale contingente è accessibile a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali al momento dell'esaurimento dei loro contingenti individuali per i vini, come previsto nei rispettivi accordi bilaterali di stabilizzazione e di associazione, con l'eccezione del Montenegro. Il protocollo sul vino concordato con il Montenegro prevede un contingente per il vino solo per i codici NC ex 220410 ed ex 220421, che essi non sono stati in grado di raggiungere. Questo impedisce di fatto al Montenegro di accedere a un contingente per i vini esente da dazi per i prodotti esclusi dal suo accordo di stabilizzazione e di associazione. Al fine di assicurare che tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati siano trattati su un piano di parità, è opportuno prevedere che anche al Montenegro sia consentito l'accesso al contingente globale per i vini per i prodotti di cui al codice NC 220429, senza bisogno di esaurire il suo contingente individuale.

- (5) Dall'avvio del processo di stabilizzazione e di associazione sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi *e territori* dei Balcani occidentali interessati, con l'eccezione del Kosovo⁶. A **maggio 2014 sono stati completati** i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, ***che è stato firmato nell'ottobre 2015.***
- (6) La Bosnia-Erzegovina, cui è stato riconosciuto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione nel 2003, ha firmato, il 16 giugno 2008, un accordo di stabilizzazione e di associazione ("accordo di stabilizzazione e di associazione") accettando le condizioni poste dall'Unione per l'adesione. **Con** la Bosnia-Erzegovina ***si è applicato*** un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali⁷ ("accordo interinale") ***fino al 31 maggio 2015*** e l'accordo di stabilizzazione e di associazione ***si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.***

⁶ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁷ Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6).

- (7) Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo *di stabilizzazione e di associazione* al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio. Qualora, entro il momento dell'adozione del presente regolamento, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina non avessero firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali previste dall'accordo di stabilizzazione e di associazione, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere sospese a decorrere dal 1° gennaio 2016. Una volta che l'Unione e la Bosnia-Erzegovina avranno firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, tali preferenze dovrebbero essere ristabilite,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"d) il mancato compimento, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto."

2) *All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. In caso di inosservanza, da parte di un paese o territorio, del paragrafo 1, lettera a), b) o c,) o del paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4."

3) *All'articolo 7, è aggiunta la lettera seguente:*

"c) la sospensione, in tutto o in parte, del diritto del paese o del territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza da parte di tale paese o territorio delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)."

4) *All'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c) da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:".

5) All'articolo 12, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020."

6) Nell'allegato I, la nota a piè di pagina n. 5 è sostituita dalla seguente:

"5) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale o contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514."

Articolo 2

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina è sospesa a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 2, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina non è sospesa se, prima del 1° gennaio 2016, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina firmano e applicano in via provvisoria un accordo sull'adeguamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.
2. Nel caso in cui l'accordo sull'adeguamento di cui al paragrafo 1 sia firmato e applicato in via provvisoria solamente il 1° gennaio 2016 o successivamente, il regolamento (CE) n. **1215**/2009 è nuovamente applicabile per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina a decorrere dalla data in cui tale accordo sia stato firmato e applicato in via provvisoria.
3. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non appena sia stato firmato l'accordo sull'adeguamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio conviene, in via eccezionale, di delegare alla Commissione il potere di adottare un atto delegato relativamente alla sospensione dell'assistenza per i motivi di cui all'articolo 1, punto 1), del presente regolamento, al fine di assicurare l'adozione tempestiva delle misure riguardanti i Balcani occidentali. Tale accordo lascia impregiudicate future proposte legislative nel settore del commercio, nonché il settore delle relazioni esterne nel suo insieme.

Dichiarazione della Commissione

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento europeo informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.
